


Leggendo queste righe, non posso non esprimere il mio pensiero sull'argomento, in considerazione anche del fatto che, in data 10/05/2021 mi hanno notificato



Antefatto: è il 12 giugno del 2019, quando, mentre verifico il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato sul territorio, noto una serie di quelli che, in gergo, chiamiamo "alert", relativi a veicoli che stanno circolando senza revisione.

Alcuni nomi, dopo quasi vent'anni di lavoro nello stesso comune, li conosco e ho il loro recapito; quindi, preso il telefono, li contatto, uno per uno.

Alcuni li chiamo, ad altri mando un whatsapp, sottolineando il loro momento fortunato: sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza mentre non avevo la pattuglia fuori, pronta ad intervenire.

Sì, perché come sanno gli addetti ai lavori, i vari sistemi di rilevamento targhe attualmente sul mercato non sono omologati per accertare da remoto le infrazioni, ma sono solo supporti tecnici, di cui la pattuglia sul territorio si avvale per fermare il veicolo giusto.

Sì, perché tutti quelli che ho contattato quel giorno, come molti altri conosciuti in questi venticinque anni di lavoro, sanno che, ad un posto di controllo, non avrebbero certamente avuto solo un avvertimento.

E non perché, come sostiene qualcuno che, evidentemente non solo non conosce il lavoro di chi sta sulla strada, ma ignora anche le sentenze della Cassazione sul tema, esista una obbligatorietà dell'azione amministrativa.

Dovrebbe essere noto, che l'obbligatorietà esiste solo per quanto riguarda l'azione penale, ma, per saperlo, bisogna aver letto la nostra Costituzione e, soprattutto, ricordare cosa dice; purtroppo molti sono convinti che per lavorare su strada si debba conoscere il codice penale e quello di procedura e che il resto sia fuffa.

Da qui il primo vulnus: chi indossa la divisa, non deve dimenticare di essere al servizio del Pubblico Ministero, che, dovendo obbligatoriamente esercitare l'azione penale, dovrebbe essere aiutato in questo compito e non ostacolato.

Torniamo al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale in senso rigido, che, ad oggi, è presente solo più in Italia: esisteva anche nella Repubblica Federale di Germania, ma negli anni settanta è stato ampiamente rivisto.

Gli studi comparati, che chi lavora su strada certamente non può fare, dimostrano una sempre maggiore tendenza dei sistemi processuali a convergere verso forme intermedie tra l'obbligatorietà dell'azione penale e la cosiddetta facoltatività o opportunità dell'azione penale.

Studiare è faticoso, soprattutto se vuoi lavorare su strada, però è fondamentale perché il tuo lavoro abbia un senso, persegua lo scopo per cui è stato creato.

Un conto è studiare sui libri, un altro imparare dai colleghi anziani, da quelli che hanno lavorato per anni in Procura e che hanno “sempre fatto così”: sui libri scrivono che il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale; a voce, invece, si tramanda solo che l’azione penale è obbligatoria.

L’elemento soggettivo, che la legge costituzionale individua nel Pubblico Ministero, viene esteso, generalizzato, reso indeterminato, al punto di scomparire e rendere la locuzione un assioma, un postulato dietro cui nascondersi.

Nemmeno per quanto riguarda l’azione penale esiste, per la P.G., l’obbligatorietà, che la legge impone solamente al Pubblico Ministero.

Non sono certo il solo a ipotizzare che questa obbligatorietà non sia stata prevista dai Padri Costituenti allo scopo di scatenare una caccia indiscriminata verso possibili colpevoli di presunti reati.

L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, sancita dall’art. 112 Costituzione, rappresenta il principio che concorre a delineare l’indipendenza del Pubblico Ministero nell’esercizio delle proprie funzioni, oltre all’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Non dico nulla di nuovo o di originale, se è vero che già nel 1979 Giovanni Conso scriveva: *“di un’obbligatorietà nel senso pieno del termine non è possibile parlare in concreto [...]. Ad essere obbligato, anche a causa della carenza dei mezzi, non è tanto l’esercizio dell’azione penale, **quanto il compimento di scelte prioritarie**, il cui prezzo è non di rado l’accantonamento di casi ritenuti non prioritari sul binario scontato della prescrizione”*.

Ora è evidente che il mio caso sia stato presentato come “prioritario” al P.M., che dopo nemmeno 15 giorni dall’acquisizione della “notizia di reato”, mi fa fare una “perquisizione” negli uffici del Comando.

Ora è evidente che il P.M., nel mio caso, non sia venuto a conoscenza direttamente del fatto “costituente reato”, ma per mezzo di un ligio e, a mio modestissimo parere, molto poco preparato, Ufficiale di P.G.

Magari uno di quelli che, quando viene fermato ad un posto di controllo, si qualifica, mostrando il tesserino e chiedendo di “comprendere”, come se noi, piccini, necessitassimo di stimoli esterni per farlo.

O uno di quelli che, ricevuto il verbale, mi telefona, qualificandosi e chiedendomi “di fare qualcosa”, visto che, “di solito, tra colleghi ci si aiuta”.

Beh, se qualche collega vuole venire a sequestrare tutto il mio gestionale, cercare tutti i tuoi colleghi e verificare se, per caso, hanno chiamato, magari dall’ufficio, per chiedere un favore e verificare se l’hanno ottenuto, la porta è aperta.

Magari scoprirà che qualcuno mi ha anche minacciato, altri offeso me e il verbalizzante e cercato di sminuire il nostro lavoro, visto che noi possiamo “solo stare davanti all’asilo, nemmeno alle scuole medie”, che non abbiamo buon senso e che non siamo colleghi perché “indossiamo un’altra divisa”.

Ci tengo a precisare che chi mi ha chiamato è collega, ma non certo un mio Collega: i colleghi non mi conoscono e pensano che sia possibile ottenere qualcosa, mentre i Colleghi, sapendo di perdere tempo a cercare una “soluzione”, al massimo mi chiamano per salutarmi.

E i Colleghi, quando hanno saputo, non mi hanno detto, come hanno fatto i colleghi, “questa volta la cazzata l’hai fatta”, ma, al contrario, mi hanno chiesto: “ma chi è il cretino?”.

Sì, perché solo un cretino può pensare che lo scopo della mia telefonata possa essere stata quella di agevolare qualcuno, di avvantaggiarlo, di fargli un favore, di rendergli un piacere e, soprattutto, di fare qualcosa di contrario al mio dovere d'ufficio.

Sì perché solo un cretino può ipotizzare che io faccia qualcosa di contrario al mio dovere d'ufficio, che non conosco solo nella sua formula tramandata oralmente dai "vecchi".

Sì, perché solo un cretino può dubitare della mia correttezza professionale e sperare di mettermi in difficoltà contestandomi una "cazzata".

Cretino e poco preparato, molto poco preparato; e malvagio, stupidamente malvagio, pericolosamente malvagio.

Un cretino che, in quanto tale, non dovrebbe indossare una divisa che gli consenta di danneggiare il prossimo, perché un cretino non si aggiorna, si accontenta di quello che gli ha consentito di passare il concorso pubblico.

Un cretino non sa che la Corte di Cassazione è già intervenuta sull'argomento nella redazione della sentenza n. 32594 emessa dalla VI sez. Penale in data 14 maggio – 24 luglio 2015, , tra l'altro,

"6. Fondato, di contro, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, che investe la configurabilità del reato di cui al capo sub C), al ricorrente ascritto per avere omesso di compiere un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo, ossia di elevare una contravvenzione relativa all'omessa revisione di un'autovettura coinvolta in un sinistro stradale e di ritirare il documento di circolazione, così violando il disposto di cui all'art. 80 c.d.s.

Al riguardo, invero, deve ribadirsi la costante linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16567 del 26/02/2013, dep. 12/04/2013, Rv. 254860; v., inoltre, Sez. 6, 27 settembre 2012, dep. 31 ottobre 2012, n. 42501), secondo cui, in tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o un provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole, l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia, pertanto, si esaurisce solo con l'emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi, ovviamente, neanche agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia (Sez. 6, n. 14599 del 25/01/2010, dep. 15/04/2010, Rv. 246655)

Nel caso di specie gli atti rifiutati (l'elevazione di contravvenzioni al codice della strada ed atti connessi) non rientrano affatto nelle categorie tassativamente individuate dal modello normativo della fattispecie incriminatrice in esame (atti di ufficio dovuti a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.)"

E nemmeno legge

2. Nel delitto di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio (Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005, Fabbri ed altro, Rv. 231343);

E un cretino non sa che l'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per contestare le violazioni e che quindi, nel caso avessi notificato "l'accertamento", avrei posto in essere un atto annullabile, con conseguente rischio di far pagare spese irripetibili all'Ente che mi paga lo stipendio.

Certo, avrei avuto un incremento nel numero delle violazioni, che potrebbe essere anche non indifferente, se mi facessi intimorire, ma non lavoro per quello: non mi interessa la quantità, ma la qualità, perché il pubblico deve essere di qualità.

E, se invece di mettere in dubbio la mia correttezza, qualcuno avesse riflettuto, avrebbe capito che la mia "rivelazione" altro non era che l'uso più utile che potessi fare di quel dato, di cui ero venuto a conoscenza.

Chissà se qualcuno ha verificato, prima di scrivere al Procuratore della Repubblica, se quell'auto è stata revisionata, dopo l'avvertimento.

Per farlo, per conoscere il "segreto", è sufficiente collegarsi al sito www.ilportadellautomobilista.it e, per l'esattezza alla pagina <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-ultima-revisione>

Oppure installare l'app SCANNER VEICOLI: sapere che un'auto è senza revisione non è proprio un segreto!

E, soprattutto, parliamo di sicurezza della circolazione e non di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Se, come mi auguro, l'avvisato ha prontamente revisionato il proprio veicolo, significa che ho impedito ad un mio Agente di contestare una violazione, è vero, ma in cambio ho ottenuto il risultato che sulla strada circolasse un veicolo controllato.

Mi spiace per chi la pensa diversamente, ma io non ho dubbi su quale dei due risultati sia più prossimo al fine che devo perseguire istituzionalmente e, domani, se dovessi di nuovo venire a conoscenza di un simile "segreto", adotterei lo stesso comportamento.

Orgogliosamente, nonostante il pensiero di qualcuno, che non condivido né personalmente, né professionalmente: io non opero per i numeri della Procura, ma per la Sua qualità, perché il pubblico deve essere di qualità e perché sui nostri Giudici non dovrebbero alzarsi ombre.

Io non voglio essere complice di un errore della Procura, perché ogni errore è un danno all'immagine e io non lavoro per danneggiare, ma per migliorare.

Io cerco di non portare cartacce in Procura e, soprattutto, non presento come costituenti reato fatti che quotidianamente ogni addetto al Servizio di Polizia Stradale si trova a porre in essere.

Sono certo che, nella carriera di tutti noi che indossiamo una divisa, sarà capitato di "lasciare andare via" centinaia di automobilisti sorpresi a circolare senza cinture, con una luce bruciata, non accompagnati da patente e/o carta di circolazione o chissà quale altra violazione.

E spero che il discrimine non sia l'aver lasciato il segno, perché ciò significherebbe solo che il mio "delitto" non è stato perfetto, che ho fatto una cazzata, non a lasciarlo andare via, ma ad essermi "fatto beccare".

Personalmente sono convinto che un Agente o Ufficiale di P.G., che ritenga illegittimo non contestare una violazione amministrativa accertata, sia assolutamente privo di senso pratico, ignori completamente il proprio lavoro e abbia imparato a lavorare sui libri: chiunque abbia mai fatto un servizio su strada sa che è impossibile contestare tutte le violazioni che si accertano.

Chiunque abbia fatto servizio davanti ad una scuola, ad un corteo, ad un concerto, ad una manifestazione, o anche sia solo uscito di pattuglia sa che, in un turno di lavoro, ognuno di noi "lascia andare" decine di violazioni, che pure accerta.

Ad ogni turno, in macchina o a piedi, vediamo decine e decine di violazioni e, tutte le volte che possiamo, richiamiamo l'autore a fare più attenzione, ad evitare, per la prossima volta, a non ripetere l'errore, al fine di evitare la contravvenzione.

Fortunatamente il Collega che è al nostro fianco non è un cretino, altrimenti ci indagherebbe subito, attestando addirittura di essere stato testimone oculare dell'omissione.

Collega è uno che, quotidianamente, si trova, con te, ad affrontare le problematiche di un lavoro che ti impegna su un fronte e sul suo contrario, volto a dare sicurezza e fiducia nelle istituzioni, che tutti pensano di sapere fare meglio di te.

Collega è uno che si fida di te, come tu di lui.

Chi presenta ad un P.M. una simile idiozia, spacciandola per possibile reato, non è un Collega, e nemmeno un collega, ma solo uno a cui piace "cojonare" la sua divisa, la mia, la Magistratura.

Chi presenta ad un P.M. una simile idiozia, spacciandola per possibile reato, è una brutta persona, che abusa del proprio potere e non ha rispetto né per me, né per il mio ruolo, né per la divisa che indosso, né per quella che veste lui, né per tutto quello che io e lui dovremmo rappresentare.

Chi presenta ad un P.M. una simile idiozia, spacciandola per possibile reato è un malvagio, un essere pericoloso, da cui guardarsi, un meschino, che si erge a censore, un piccolo uomo che pensa di potersi elevare sulle spalle di chi gli volta, incautamente, le spalle.

Chi presenta ad un P.M. una simile idiozia, spacciandola per possibile reato, non ha capito una fava del lavoro che dovrebbe svolgere, e ricorda tanto quei codardi che inseguono gli onesti per paura di incappare in quello sbagliato.

E, a ben leggere tutto, questa idiozia deve essere stata presentata non come reato tout court, ma come un atto grave, commesso da un soggetto pericoloso, che va fermato immediatamente.

Infatti, le esigenze di funzionalità ed effettività della giurisdizione hanno, da tempo portato al varo di una disciplina legislativa volta ad introdurre meccanismi in tema di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale.

L'art. 227 d.lgs 51/1998 (c.d. riforma sul giudice unico), in origine norma transitoria, stabilisce una disciplina di tipo generale da seguire in materia di formazione dei ruoli d'udienza: il giudice dovrà, infatti, tenere conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che poteva derivarne dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti nonché dell'interesse della persona offesa.

Il nuovo art. 132-bis disp. att. c.p.p. (così come modificato dal d.l. 92/2008, convertito nella l. 125/2008, detto anche "decreto sicurezza"), invece, stabilisce un catalogo più analitico dei processi a trattazione prioritaria. L'art. 2-bis della l. 125/2008 introduce tre grandi categorie di reati a cui occorre dare "precedenza assoluta".

La prima riguarda determinati reati individuati in base al titulus: si tratta di delitti di associazione per delinquere o di associazione mafiosa, di delitti in tema di prevenzione degli infortuni in materia di igiene e di infortuni sul lavoro, nonché di reati commessi in materia di circolazione stradale e di immigrazione.

La seconda categoria riguarda i reati individuati in base al quantum della pena, ove questa non sia edittalmente inferiore nel massimo a quattro anni.

Infine, il terzo gruppo di processi a trattazione prioritaria è individuato da criteri eminentemente processuali: si è sancita la priorità dei processi a carico di imputati detenuti o sottoposti ad arresto o fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale.

Ora, a leggere l'atto, sembra che non si potesse proprio perdere tempo, nei miei confronti: meno di un mese dall'accertamento all'elezione di domicilio

Il Terrore del Canavese.